



43/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI - Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI - Consigliere relatore
Natale LONGO - Consigliere
Stefania PETRUCCI - Consigliere
Beatrice MENICONI - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **62165** del ruolo generale, proposto da **OMISSIS**, nato *omissis* il *omissis*, c.f. **OMISSIS**, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Auricchio, c.f. **RCCRFL58E15L259M**, pec raffaeleauricchio.avvocato@pec.giuffre.it e con lo stesso elettivamente presso il suo studio in Torre del Greco, Via Circumvallazione 20, come da delega in atti;

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, c.f. 80078750587, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Lidia Carcavallo, c.f. **CRCLDI68C66F839U**, pec avv.lidia.carcavallo@pec.giuffre.it

postacert.inps.gov.it, Antonella Patteri, c.f. PTTNNL60E49D665K, pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it, Giuseppina Giannico, c.f. GNNGPP70B67D883T, pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it e Sergio Preden, c.f. PRDSRG72L16H501O, pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale Inps in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da delega in atti;

avverso

la sentenza n. 14/2025 del 20 gennaio 2025 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania.

VISTI l'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 15 gennaio 2026, con l'assistenza del Segretario dr.ssa Rita Maria Dina Cerroni: il relatore cons. Fabio Gaetano Galeffi; l'avv. Giovanni Pesce, in sostituzione dell'avv. Raffaele Auricchio, per l'appellante; e l'avv. Giuseppina Giannico per l'Inps.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato in segreteria il 10 aprile 2025, *Omissis* ha impugnato la sentenza n. 14/2025 della Sezione Campania.

Il ricorso introduttivo di primo grado era tendente a: 1) accertare il diritto del ricorrente alla contitolarità nella quota del 20% della pensione indiretta ordinaria cat. SOCPDEL n°08982746, n.q. di figlio inabile a carico del defunto genitore, *Omissis*, alla data della sua morte (30.12.2014), con decorrenza dal gennaio 2015 per i motivi dedotti in ricorso; 2) per l'effetto, condannare in via generica l'Inps

al pagamento dei ratei della prestazione previdenziale invocata con decorrenza – nei limiti della prescrizione quinquennale – dal mese di settembre 2015, oltre ai ratei successivi che sarebbero maturati in corso di causa, nonché al pagamento di interessi legali ed eventuale maggior danno da svalutazione monetaria calcolati sull'ammontare nominale delle singole frazioni di credito a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa; 3) condannare altresì l'Inps al pagamento di spese e competenze professionali del presente giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

La sentenza impugnata: a) ha dichiarato cessata materia del contendere relativamente alla sorte capitale; b) ha accolto la domanda concernente la liquidazione degli interessi e rivalutazione monetaria, spettando al ricorrente, sugli arretrati già corrisposti, l'importo più favorevole tra gli interessi computati al tasso legale e la rivalutazione monetaria determinata con applicazione degli indici ISTAT ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c. - secondo i principi affermati con la pronuncia delle SS.RR. di questa Corte n. 10/2002/QM del 18.10.2002 – con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli ratei differenziali e sino al soddisfo, nonché gli ulteriori interessi nella misura legale fino al soddisfo; c) per il resto ha rigettato il ricorso, in quanto *“la trattenuta operata dall'INPS non può essere considerata come imposta, ma è una ritenuta di acconto sull'imposta che l'INPS, come sostituto di imposta, deve applicare in quanto obbligato ex lege. Sarà poi l'Agenzia delle Entrate ad effettuare le*

dovute verifiche in sede di dichiarazione dei redditi."

Parte appellante ha chiesto la riforma della sentenza nel capo di rigetto dell'eccezione sollevata in relazione alla illegittimità della ritenuta ai fini Irpef effettuata dall'Inps, nonché nel capo relativo alla compensazione delle spese giudiziali, ravvisando: - violazione dell'art. 21, comma 4, d.P.R. 917/1986: poiché, pur avendo il ricorrente espressamente dedotto e provato - con certificazione reddituale rilasciata dall'A.d.E., cfr. doc. n°3 allegato al ricorso introduttivo di primo grado - di non aver prodotto alcun reddito per gli anni dal 2015 al 2023 e, dunque, di essere per tali anni in area *no tax*, potendo in tal modo beneficiare in misura integrale delle detrazioni previste dall'art. 12, commi 1 e 2 ed all'art. 13 del d.P.R. 917/1986, non risultando pertanto il proprio reddito assoggettabile ad alcuna ritenuta Irpef, la Corte ha ritenuto erroneamente corretta la trattenuta Irpef di euro 10.977,97 operata dall'Inps; - violazione dell'art. 31, comma 3, c.g.c. da interpretarsi secondo l'insegnamento di Cass. SS.UU. sent. n. 32061/2022: per avere la Corte compensato integralmente le spese di lite pur non configurandosi alcuna ipotesi di soccombenza reciproca da essa riscontrata, in quanto oggetto della domanda non era di certo la quantificazione degli arretrati di pensione, bensì il diritto alla prestazione mai erogata dall'Inps; pertanto, alcuna soccombenza reciproca poteva affermarsi, laddove in corso di causa parte ricorrente ha semplicemente richiesto legittimi chiarimenti per comprendere come l'Inps fosse pervenuto alla quantificazione operata.

L'appellante ha quindi concluso chiedendo: 1) accertare che la trattenuta di euro 10.977,97 applicata dall'Inps a titolo di imposta sui redditi per tassazione degli arretrati di pensione indiretta per il periodo dal 01.09.2015 al 31.12.2023 è illegittima per violazione dell'art. 21, comma 4, d.P.R. 917/1986 e, per l'effetto, condannare l'Inps al pagamento in favore dell'appellante dell'importo di euro 10.977,97 oltre interessi legali ed eventuale maggior danno da svalutazione monetaria dalla maturazione del credito e sino al soddisfo; 2) accertare che la compensazione integrale delle spese di lite del giudizio di primo grado è illegittima per gli specifici motivi dedotti in atti per violazione dell'art. 31, comma 3, c.g.c.; 3) per l'effetto, condannare l'Inps al pagamento integrale delle spese di lite del giudizio di primo grado (quantificandole almeno nel rispetto dei parametri minimi di cui al D.M. n°55/2014 come integrato dal D.M. n°147/2022, per le cause di valore compreso nello scaglione tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00) oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. con attribuzione al procuratore antistatario; 4) condannare, altresì, l'Inps al pagamento delle spese anche del presente grado di giudizio ai sensi dell'art. 31 c.g.c., con attribuzione al medesimo procuratore dichiaratosi anticipatario.

L'Inps si è costituito il 17 dicembre 2025, ha contrastato le pretese dell'appellante ed ha chiesto di respingere integralmente l'avverso gravame.

All'udienza del 15 gennaio 2026, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va verificata preliminarmente l'ammissibilità dell'appello alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui "nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni". Il richiamato art. 170 c.g.c. ha limitato l'appello avverso le decisioni del giudice contabile in materia pensionistica ai soli motivi di diritto riguardanti la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte alle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alle fattispecie concrete. L'appello è invece escluso per le questioni di fatto, salvo il caso in cui sia dedotto in appello un vizio di motivazione - *sub specie* di omessa o apparente motivazione - concernente le predette questioni di fatto (SS.RR. 10/2000/QM e vigente art. 170, comma 4, c.g.c.). Nei termini sopra enunciati, il gravame è ammissibile per il profilo di errore di diritto, addotto dall'appellante.

Il primo motivo di appello non risulta meritevole di condivisione.

Premesso che la controversia in esame - tra sostituto e sostituito - esula dall'ambito della giurisdizione tributaria (cfr. Cass. ord. n. 21523/2017), occorre innanzitutto richiamare il disposto dell'art. 49, comma 2, del TUIR, ai sensi del quale "*sono redditi da lavoro dipendente... a) le pensioni di qualsiasi genere*".

Trattandosi nella specie di arretrati pensionistici, equiparati a quelli da lavoro dipendente, viene in rilievo, ai fini tributari, il disposto dell'art. 17, comma 1, lett. b, TUIR, a norma del quale *“l'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46”*, con conseguente applicazione del principio di cassa e non già di competenza.

Dal complesso delle disposizioni relative alla tassazione della c.d. “ricchezza mobile”, si evince infatti il principio secondo cui il reddito da arretrati da lavoro dipendente (e pensionistico) viene tassato nel suo momento statico di cassa, a differenza di quello di impresa, tassato, invece, nella sua proiezione dinamica di competenza.

La ragione di tale differenziazione si rinviene nella circostanza che, mentre per l'impresa rilevano i flussi biunivoci costi/ricavi, nei redditi di lavoro e a questi assimilati rileva solo il momento di formazione della ricchezza, il che comporta la tassazione del reddito per cassa nell'anno di imposta in cui lo stesso viene percepito.

Quanto alle modalità di tassazione separata, il menzionato art. 17, comma 3, del TUIR prevede che *“Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 l'Ufficio provvede a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 19 e 21 ovvero*

facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole al contribuente".

Dal canto suo, l'art. 21, comma 3, del TUIR prevede, ai fini della determinazione dell'imposta da applicare agli arretrati di cui all'art. 17, lett. b) stesso d.P.R., che *"se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota stabilita all'articolo 11 per il primo scaglione di reddito"* (ovvero quella minima).

L'Inps ha, dunque, applicato, nel caso di specie, la disciplina relativa alla tassazione separata ex art. 21, comma 3, del TUIR.

L'appellante richiama, tuttavia, il disposto dell'art. 21, comma 4 del TUIR, che espressamente prevede che *"Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 (che per il vero si riferisce testualmente alle "detrazioni per canoni di locazione, n.d.r.) l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'articolo 12 e nei commi 1 e 2 dell'articolo 13 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono"*.

In ordine al presente motivo di appello, pare, peraltro, utile richiamare un precedente analogo a quello *sub iudice* (in cui negli anni precedenti il contribuente aveva usufruito del regime *"no tax area"*), in sede, tuttavia, di contenzioso tributario tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, per il quale la Corte

di cassazione, dopo aver rilevato in via generale che tra gli obiettivi del regime di tassazione separata viene ricompreso quello di evitare che la percezione di redditi che sono corrisposti in un momento successivo alla maturazione del credito arrechi un pregiudizio al contribuente, ha, tuttavia, sottolineato come <<il regime della tassazione separata, proprio per la sua funzione attenuativa (valorizzata anche dalla Corte costituzionale) non può ritenersi illegittimo in sé, quando l'imposizione tributaria, della quale la tassazione separata costituisce solo una modalità, rispetti, comunque, la capacità contributiva effettiva del soggetto ... i pagamenti degli arretrati, in alcune ipotesi ... possano ben comportare la creazione di "cumuli" di ricchezza estemporanei tassabili per cassa, con la clausola di attenuazione (il cui meccanismo è stato sopra delineato) della tassazione separata, ossia, in altri termini, allorquando viene manifestata la capacità contributiva oggetto di tassazione e ciò nel pieno rispetto dell'art. 53 Cost.>> (Cass. sent. n. 14328/2025; in termini, Cass. ord. n. 10887/2019).

Rileva il Collegio che, nel caso di specie, la controversia è stata instaurata dal contribuente avverso il sostituto d'imposta INPS e non già nei riguardi dell'Amministrazione finanziaria.

L'Inps, con riguardo a detti emolumenti pensionistici arretrati, assume in particolare la veste di sostituto d'imposta, *sub specie* di sostituto "a titolo di acconto" (c.d. sostituzione impropria).

La giurisprudenza della Corte di cassazione ha in proposito affermato che "la ritenuta fiscale d'acconto costituisce l'oggetto di

un'obbligazione strumentale ed accessoria rispetto alla eventuale e futura obbligazione d'imposta, di cui agevola la riscossione" (Cass., SS.UU., 5 febbraio 1988, n. 1200).

In proposito, viene in rilievo il disposto dell'art. 22 del TUIR, a norma del quale *"1. Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano nell'ordine....*

((c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti)) 2. Se l'ammontare complessivo dei crediti di imposta, dei versamenti e delle ritenute, è superiore a quello dell'imposta netta sul reddito complessivo, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta del periodo d'imposta successiva o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. Per i redditi tassati separatamente, se l'ammontare delle ritenute, dei versamenti e dei crediti è superiore a quello dell'imposta netta di cui agli articoli 19 e 21, il

contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza".

In definitiva, per come evidenziato dalla Corte di cassazione, “mentre il sostituto è debitore di un certo valore, calcolato sull'importo erogato in base alle disposizioni di legge, il sostituto è debitore dell'importo risultante dalla dichiarazione dei redditi, che tiene conto della più ampia espressione di capacità contributiva di cui il predetto valore è una parte, nonché di eventuali costi o spese detraibili...” (Cass. ord. n. 31742/2018).

In questo contesto si inquadra l'obbligo, previsto dal menzionato art. 21, comma 4, ultimo periodo del TUIR, per gli aventi diritto agli arretrati, di dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono.

Nella specie, peraltro, non risulta agli atti che l'odierno appellante abbia rilasciato all'Inps-sostituto d'imposta, prima del pagamento degli arretrati, una dichiarazione relativa a ciascuno degli anni (dal 2015 al 2023) cui detti emolumenti si riferiscono (soltanto in sede processuale è stata prodotta una parziale dichiarazione, datata 16/6/2021, relativa agli anni dal 2014 al 2019, nonché, “al momento”, per gli anni 2020 e 2021).

In definitiva, tanto più avuto riguardo ai necessari riscontri fiscali, competerà all'Amministrazione finanziaria, autonomamente ovvero a seguito di eventuale richiesta di rimborso del sostituto, effettuare le verifiche ritenute necessarie al fine di individuare la corretta tassazione dovuta dall'obbligato principale nel caso di specie.

Pertanto, il motivo di appello non risulta meritevole di

condivisione.

Con riguardo al secondo motivo di appello, si osserva, in via generale, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni diverse da quelle codificate della reciproca soccombenza e dell'assoluta novità della questione trattata e del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

Nel caso di specie, la sentenza gravata ha statuito la compensazione delle spese processuali "in ragione della soccombenza reciproca".

In proposito, la Corte di cassazione a Sezioni unite ha avuto modo di ritenere che <<in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o, in caso di parziale accoglimento, di un'unica domanda articolata in

più capi, e non consente, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificare soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.>>.

Orbene, con riguardo al caso di specie, si osserva che con il ricorso introduttivo di primo grado il ricorrente aveva chiesto di “accertare il diritto del ricorrente alla contitolarità nella quota del 20% della pensione indiretta ... n.q. di figlio inabile a carico del defunto genitore, *Omissis*, alla data della sua morte (30.12.2014), con decorrenza dal gennaio 2015 e, per l’effetto, condannare in via generica l’Inps al pagamento dei ratei della prestazione previdenziale invocata con decorrenza – nei limiti della prescrizione quinquennale – dal mese di settembre 2015 ...>>.

Peraltro, per come si evince dalla sentenza gravata, << *Nelle more del giudizio, l’Inps ha provveduto al riconoscimento del diritto vantato dal ricorrente, ma parte ricorrente ha formulato delle contestazioni in merito alla quantificazione dell’importo ricevuto, in particolare: a) ha contestato la quantificazione degli arretrati maturati al 31.12.2023; b) ha lamentato che non si è tenuto conto della perequazione automatica delle pensioni; c) inoltre l’Inps non ha corrisposto gli interessi legali e il maggior danno da svalutazione monetaria sulle somme liquidate a titolo di arretrati; d) ha contestato inoltre le ritenute ai fini IRPEF per complessivi euro 10.977,97 effettuate dall’INPS*>>.

Ad esito del giudizio, il giudice di primo grado, alla luce di quanto

precisato dall'Inps, ha <<dichiarata la cessata materia del contendere sulla sorte capitale (lettere a) e b). Il ricorrente, infatti, non presente all'udienza, non ha contestato i chiarimenti da ultimo forniti dall'Inps con la memoria depositata a seguito dell'ordinanza istruttoria n. 106/2024. Con riguardo alle contestazioni di cui alla lett. a) si rappresenta che il calcolo effettuato dal ricorrente non appare corretto. Il ricorrente sostiene che "anche a volersi considerare il solo importo lordo annuo della pensione pari ad euro 5.598,38 alla decorrenza originaria del 1.1.2015 (come indicato a pag. 2 del MOD. SM 5007 di conferimento della pensione) detto importo moltiplicato per le n. 9 annualità relativa al periodo dal 2015 al 2023 ammonterebbe ad euro 50.385,42 (pari ad euro 5.598,38 x 9)". In realtà, come specificato nella memoria dell'Inps del 9.1.2025, la quantificazione dell'importo arretrato fino al 31.12.2023 è stato calcolato a decorrere dal 1.10.2015 in applicazione della prescrizione quinquennale dalla data della domanda del 30.9.2020. Pertanto, la pensione lorda ammonta ad euro 47.730,32. Con riguardo alla lett. b), l'Inps ha calcolato la perequazione dal 1.1.2015, primo giorno del mese successivo alla data del decesso del de cuius dalla quale per legge decorre la pensione, come risulta dal prospetto allegato alla memoria del 9.1.2025. In particolare, il prospetto -non contestato- riporta l'importo per ciascun anno. Con riguardo alla contestazione di cui alla lett. c), l'Inps ha confermato che gli interessi legali non sono stati corrisposti. Pertanto, sugli arretrati già corrisposti spetta l'importo più favorevole tra gli interessi computati al tasso legale e la rivalutazione monetaria determinata ... Per quanto concerne la questione di cui alla lett. d), la tesi del ricorrente va rigettata...>>.

Tanto precisato, ritiene il Collegio che la fattispecie in questione rientri nell'ipotesi di "parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi", che può astrattamente dar luogo a compensazione delle spese processuali secondo la richiamata giurisprudenza della Corte di cassazione.

Ritiene, dunque, il Collegio che anche questo motivo di appello non risulti meritevole di condivisione.

Le spese di difesa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Nulla per le spese di giudizio, stante la natura previdenziale della controversia.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello iscritto al n. **62165** del ruolo generale, proposto dal sig. *OMISSIS* e liquida le spese di difesa, in favore dell'Inps ed a carico dell'appellante, in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre eventuali accessori come per legge. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Fabio Gaetano Galeffi

IL PRESIDENTE

F.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 25/02/2026

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi